



COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità - Unesco

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISTITUZIONE, L'EROGAZIONE E
LA FRUIZIONE DEI BUONI PASTO
SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO
MENSA AL PERSONALE
DIPENDENTE**

Approvato con D.G.C. n. 53 del 23.10.2025

INDICE

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

ART.2 - DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEL BUONO PASTO.

ART.3 - ESCLUSIONE DALL'EROGAZIONE DEL BUONO PASTO

ART.4 - VALORE ED UTILIZZO DEL BUONO PASTO.

ART.5 - FURTO O SMARRIMENTO DELLA CARD CONTENENTE I BUONI PASTO

ART.6 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL BUONO PASTO.

ART.7 - TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO MENSA

ART.8 - NORMA FINALE

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 all'art.35 (Servizio Mensa e Buono Pasto).
2. Il Comune di San Gregorio nelle Alpi, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full-time e part-time) il servizio di mensa.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma sostitutiva del buono pasto elettronico (ticket restaurant).
4. I buoni pasto non sono cedibili a terzi, non possono essere monetizzati e non possono dare luogo ad alcuna forma di indennità sostitutiva.

ART.2 - DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEL BUONO PASTO.

1. Hanno diritto a beneficiare del buono pasto i dipendenti (a tempo indeterminato e determinato, full-time e part-time) nonché alle altre figure, tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (es. personale comandato, in convenzione, etc ove presente) **per i quali l'orario di lavoro è articolato in due frazioni giornaliere** (indicativamente la prima al mattino e la seconda al pomeriggio), o alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali, con prosecuzione notturna con **una pausa dell'attività lavorativa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 120 minuti (2 ore)**, anche usufruendo dell'istituto della flessibilità e **in presenza simultanea delle seguenti condizioni:**
-la giornata lavorativa complessiva prestata presso il Comune di San Gregorio nelle Alpi (intesa come somma tra la prima e la seconda frazione giornaliera), al netto della pausa pranzo deve essere superiore alle 7,5 ore ;
-il rientro lavorativo pomeridiano (o comunque secondo rientro) deve avere una durata di almeno 120 minuti (2 ore) al netto della pausa pranzo (30 minuti).
2. Hanno diritto a beneficiare del buono pasto di cui al comma 1, alle stesse condizioni di cui al comma stesso, anche i dipendenti comandati, parzialmente, o integralmente, presso altri Enti Pubblici (Comuni, o Unioni Montane), limitatamente alle giornate in cui la loro presenza in servizio venga rilevata dal sistema di rilevazione automatica delle presenze in dotazione al Comune di San Gregorio nelle Alpi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il buono pasto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, sempre che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1.
4. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatica delle presenze del personale, fatto salvo quanto diversamente previsto da eventuali disposizioni di questo regolamento.

5. In ogni caso, ad ogni dipendente spetta un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, nel rispetto delle norme di cui ai precedenti commi.

ART.3 - ESCLUSIONE DALL'EROGAZIONE DEL BUONO PASTO.

1. Tutte le assenze dal servizio (es. ferie, festività soppresse, malattia, permessi retribuiti e quant'altro) non sono considerate come servizio effettivo ai fini dell'erogazione del buono pasto.
2. Il diritto al buono pasto non matura in caso di attività lavorativa prestata in modalità agile.
3. Per i dipendenti in missione, si applica il relativo trattamento previsto dalla contrattazione nazionale, salvo che non rinuncino al rimborso delle spese sostenute per il pasto e chiedano l'erogazione del buono pasto nel rispetto della presente regolamentazione.

ART.4 - VALORE ED UTILIZZO DEL BUONO PASTO.

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in Euro 5,00;
2. Futuri adeguamenti saranno possibili, previo confronto sindacale e successiva formale adozione con deliberazione della Giunta Comunale, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla legge.
3. Il buono pasto elettronico segue le regole di utilizzo della Ditta fornitrice che lo emette, nel rispetto delle regole nazionali vigenti, e può essere utilizzato solo per usufruire del servizio di mensa sostitutivo presso tutti gli esercizi convenzionati comunicati dalla Ditta medesima.
4. Il buono pasto elettronico viene di regola caricato mensilmente su una card nominativa assegnata a ciascun dipendente a cui spetta l'utilizzo del buon pasto in sostituzione del servizio mensa aziendale.

ART.5 - FURTO O SMARRIMENTO DELLA CARD CONTENENTE I BUONI PASTO.

1. In caso di furto o smarrimento dell'apposita card nominativa su cui vengono ricaricati mensilmente i buoni pasto elettronici, i dipendenti che intendano richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, nonché della card stessa, devono presentare all'Ufficio preposto copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a loro assegnati.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione dello stesso, viene effettuato il conteggio definitivo, a debito o a credito; eventuali buoni pasto non fruiti dovranno essere consumati tassativamente entro un mese dalla cessazione del servizio, provvedendo, entro il medesimo termine, alla riconsegna della card.

ART.6 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL BUONO PASTO.

1. I buoni pasto vengono conteggiati dall'Ufficio preposto sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, in esito agli ordinari controlli sulle timbrature desunte dal sistema automatico di rilevazione delle presenze e sui giustificativi attestanti assenze e permessi.

ART.7 - TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL SERVIZIO MENSA.

1. Il trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa segue la normativa di legge in vigore sia per il dipendente che per l'Amministrazione Comunale.

ART.8 - NORMA FINALE.

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio al vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, in particolare Art.35 “Servizio Mensa e Buono Pasto”.
2. Le disposizioni del presente regolamento integrano le previsioni generali del regolamento uffici e servizi, stante la natura organizzativa ed operativa dello stesso; le previsioni ivi contenute potranno essere ridefinite ed estese ad ulteriori periodi e ad altre categorie di lavoratori in applicazione e per le fattispecie definite in sede di contrattazione nazionali o decentrata.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal **1 dicembre 2025**